



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

19 AGO 2015 N. 1526 e vi rimarrà per 15

giorni consecutivi fino al 3 SET 2015.

Li 19 AGO 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

**DECRETO DEL SINDACO**

REGISTRO GENERALE

n. 60 del 24/07/2015

**OGGETTO:** Incarico a legale di fiducia per recupero somme liquidate in favore dei sigg.ri Perniola giusta determinazione dirigenziale n. 190/2002.

**IL SINDACO**

**Avv. Giovanni GUGLIOTTI**

**PREMESSO** che:

- con decreto sindacale n. 12 del 25.08.1980, previa deliberazione di G.M. n. 544/80, il Comune di Castellana Grotte ha disposto l'occupazione temporanea di urgenza di taluni suoli ubicati nel centro abitato di Castellana Grotte al fine di realizzare il nuovo Ospedale Civile;
- che con deliberazione di G.M. n. 1246/88 è stata determinata l'indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari dei suoli interessati dall'opera pubblica;
- che gli importi da corrispondere a titolo di indennità di esproprio sono stati confermati con successiva delibera di G.M. n. 206/89 e con deliberazione del Commissario Straordinario n. 502/90;
- che, nelle more, con il D. Lgs. n. 502/1992 sono state devolute alle Regioni le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e sono state istituite le Aziende Sanitarie Locali, cui è stata riconosciuta anche personalità giuridica;
- che con L.R. n. 18/1994 la Regione Puglia ha soppresso le Unità Sanitarie Locali ed istituito le ASL;
- che con Legge n. 724/1994 sono state, altresì, istituite le gestioni stralcio delle disciolte USL;
- che l'art. 2, comma 14, della Legge n. 549/1995 ha stabilito che "le Regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle sopresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni.

accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie";

- che si è determinata, quindi, una successione ex lege della Regione nei rapporti di debito e di credito facenti capo alle vecchie USL (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 1989/97; n. 613/1997; n. 7482/1997; n. 102/1999; n. 1237/2000; Cons. Stato, n. 4306/2003; n. 486/2004; n. 4742/2003; n. 982/2003; n. 6139/2002; n. 1720/2001);
- che con nota prot. n. 24/1078/111/2 del 15.01.1996 l'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia ha sollecitato il Comune di Castellaneta ad attuare le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 502/1992 e, per l'effetto, a trasferire all'Azienda Sanitaria Locale TA/1 tutti i beni mobili ed immobili, utilizzati a fini di igiene pubblica e di sanità, di proprietà del Comune con vincolo di destinazione alle USL;
- che con deliberazione di C.C. n. 80 del 30.01.1996 il Comune di Castellaneta ha deliberato di *"trasferire, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, all'Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1 tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, le attrezzature e tutte le attività e passività che alla data di entrata in vigore del D.to Leg.vo n. 502/92 fanno parte del patrimonio del Comune con vincolo di destinazione"*;
- che, pertanto, a far data dal 30.01.1996 il Comune di Castellaneta non avrebbe più dovuto farsi carico in alcun modo delle questioni patrimoniali attinenti l'Ospedale di Castellaneta;
- che, nella specie, del pagamento delle indennità di espropriazione dei suoli sui quali è stato costruito il suddetto Ospedale avrebbe dovuto farsi carico unicamente la gestione liquidatoria della USL TA/1, in persona del Direttore Generale della ASL, in qualità di proprietaria dell'immobile, ovvero per essa la Regione Puglia;
- che, invece, con determinazione n. 190/2002, il Comune di Castellaneta, al fine di estinguere la procedura esecutiva intrapresa anche nei confronti dell'Ente dai sigg.ri Perniola, proprietari di taluni suoli su cui è stato realizzato l'Ospedale, ha liquidato a questi ultimi la complessiva somma di €. 1.136.205,18;
- che a tutt'oggi pende altra controversia, in cui sono evocati in giudizio anche la Regione Puglia e la AUSL TA/1, tra il Comune di Castellaneta e i Sigg.ri Tucci, proprietari dei restanti suoli su cui insiste l'Ospedale, i quali ultimi chiedono la corresponsione della somma di €. 782.875,94 a titolo di risarcimento del danno per l'esproprio subito;

#### CONSIDERATO

- che, come già innanzi precisato, appare pacifica la circostanza che tutte le attività e passività facenti capo al Comune in riferimento alla procedura *de qua* sono state trasferite all'allora Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1, in virtù tanto di espresse disposizioni di legge che di appositi atti deliberativi;
- che nel corso di questi anni il Comune di Castellaneta ha continuamente sollecitato sia la Regione Puglia che il Commissario Liquidatore della ASL TA/1 a farsi carico degli obblighi su dette Amministrazioni incombenti;
- che a tutt'oggi le richieste dell'Ente comunale sono rimaste inevase;
- che il rispetto dei preminenti principi di buon andamento e di leale collaborazione tra PP.AA. impone alla Regione Puglia e alla Gestione liquidatoria della USL TA/1 di farsi carico delle spese correlate alla procedura espropriativa azionata per la costruzione dell'Ospedale in Castellaneta;

**RITENUTO**, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'Avv. Antonio Pancallo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Stazione n. 10.

**EVIDENZIATO** che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

**DATO ATTO** che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

**VISTA**, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

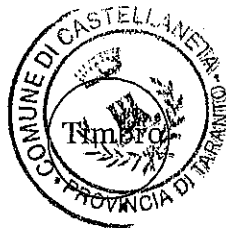
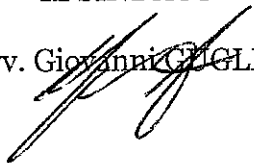
**VISTO** il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). ..... comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

## DECRETA

1. di intraprendere, a mezzo di legale di fiducia, tutte le azioni giudiziarie nei confronti della Regione Puglia e del Commissario Liquidatore della ASL TA/1 necessarie per il recupero della complessiva somma di €. 1.136.205,18, oltre interessi, liquidata in favore dei sigg.ri Perniola giusta determinazione dirigenziale n. 190/2002,
2. di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonio Pancallo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Stazione n. 10;
3. stabilire che all'assunzione degli eventuali impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità;
4. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione.

IL SINDACO  
(Avv. Giovanni GIGLIOTTI)



---